

Penale Sent. Sez. 3 Num. 34154 Anno 2018

Presidente: CAVALLO ALDO

Relatore: DI NICOLA VITO

Data Udiienza: 24/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Ruggerini Maurizio Raffaele, nato a Rubiera il 03-01-1953

avverso la ordinanza del 03-01-2018 del tribunale della libertà di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Vito Di Nicola;

udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pasquale Fimiani che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al pericolo di inquinamento probatorio;

udito per il ricorrente l'avvocato Filippo Cinnante che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. È impugnata l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Paola, che aveva disposto nei confronti del ricorrente la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, per reati fiscali e di truffa aggravata.

2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente articola quattro motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale), sul rilievo che il Tribunale non ha motivato in merito alla questione di nullità sollevata ai sensi dell'articolo 292, comma 2-ter, del codice di procedura penale, relativa alla mancata valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari della memoria difensiva e contestuale richiesta di interrogatorio proposta dall'indagato alla Procura della Repubblica di Paola nel corso delle indagini preliminari.

Ricorda che al Tribunale del riesame è precluso di sanare i vizi legati alla mancata motivazione degli elementi forniti dalla difesa. La motivazione, per essere esistente, deve avere ad oggetto tutti quei presupposti dell'ordinanza genetica e precisamente indicati nel comma 2 dell'articolo 292 del codice di procedura penale alle lettere c), c-bis) ed al comma 2-ter proprio attraverso il combinato disposto degli articoli 292 e 309 del codice di procedura penale, cosicché si può affermare che, oltre al caso della motivazione non autonoma, la mancanza della motivazione su uno di tali presupposti genera una nullità che non può più essere neppure sanata dal potere integrativo del Tribunale del riesame, limitato ai casi di esistenza della motivazione, per quanto insufficiente o incongrua.


2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 416 del codice penale e conseguente illogicità manifesta della motivazione sulla ritenuta sussistenza di un'associazione per delinquere (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Premette come non sia esatta l'affermazione del Tribunale del Riesame, secondo cui la difesa sarebbe rimasta sostanzialmente acquiescente per quanto riguarda la gravità indiziaria a carico del proprio assistito, in quanto se è vero

che la memoria depositata all'udienza fissata per la trattazione dell'istanza di riesame aveva ad oggetto la (non) sussistenza delle esigenze cautelari e l'adequatezza di misure alternative a quella carceraria, tuttavia, il tema specifico sulla gravità indiziaria era stato sviscerato in sede di discussione, circostanza comprovata dalla verbalizzazione delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza camerale.

Su queste basi, il ricorrente censura l'ordinanza impugnata laddove ha ritenuto, in violazione di legge, la sussistenza di un vincolo associativo e non di un concorso di persone nel reato continuato.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale e processuale quanto alla sussistenza delle esigenze cautelare nonché la mancanza della motivazione sulla ritenuta sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio (articolo 606, comma 1, lettere b) ed e), del codice di procedura penale).

Sostiene che il Tribunale ha giustificato il ritenuto pericolo di inquinamento probatorio in relazione alla circostanza che *"le indagini sono ancora in corso"*, dimenticando che il procedimento di fatto non si trova più in fase di indagini, essendo stato notificato - il 2 gennaio 2018 - l'avviso di conclusione delle indagini preliminari. 

Inoltre, il Collegio del Riesame ha ritenuto sussistente tale esigenza con riferimento al pericolo prospettato in termini di mera possibilità, ma non ha spiegato in che modo la precostituzione di documentazione di comodo o la concertazione di linee difensive comuni potrebbero inquinare un asserito (ma indimostrato) *"quadro indiziarlo grave, preciso e concordante"*.

Il ragionamento si appalesa, in altri termini, come meramente ipotetico ed astratto e, pertanto, contravviene ai requisiti di concretezza e di attualità del *periculum*.

2.4. Con il quarto motivo il ricorrente censura l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione della legge penale e processuale nonché la mancanza della motivazione sulla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati e sull'inadeguatezza di misure alternative a quella carceraria (articolo 606, comma 1, lettere b) e c) del codice di procedura penale).

Assume che il Tribunale ha giustificato il pericolo di recidivanza, fondando il giudizio prognostico sullo schema logico secondo il quale qualora si presentasse l'occasione sicuramente, o molto probabilmente, la persona sottoposta alle indagini reitererebbe il delitto, in considerazione delle modalità con cui sono state realizzate le condotte contestate nonché la personalità dell'indagato.

Obietta il ricorrente che, a tutto concedere, si tratta di una prospettiva che - facendo leva sulla molteplicità dei fatti contestati (considerata alla luce delle modalità della condotta) come indice sintomatico di una personalità proclive al

delitto - sarebbe sufficiente per desumere esclusivamente la concretezza del pericolo.

Tuttavia, tale impostazione è stata superata a seguito della riforma intervenuta con legge 16 aprile 2015, n. 47. In particolare, per ritenere "attuale" il pericolo "concreto" di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini, presentandosene l'occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati dall'articolo 274, lettera c), del codice di procedura penale, ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà.

Ciò premesso, il Collegio cautelare non avrebbe illustrato le ragioni per le quali l'occasione si presenterà in termini di certezza o comunque di alta probabilità, tralasciando anche il dato che il giudice per le indagini preliminari ha disposto con decreto (non impugnato) il sequestro preventivo, ai fini della confisca dei beni.

Siccome sul punto era stata sollevata una doglianza specifica, il Collegio cautelare non poteva ricorrere alla motivazione *per relationem* anche in ordine alla ritenuta sussistenza del *periculum libertatis* oggetto di valutazione.

Infine, sotto il profilo dell'adeguatezza della misura disposta, il Tribunale, dopo aver ritenuto la sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati, ha giustificato la scelta della custodia carceraria in base alla considerazione che gli arresti domiciliari *"nel caso in esame non escludono la concreta possibilità che il Ruggerini reiteri condotte delittuose simili a quelle per cui si procede, che ben possono essere congegnate e realizzate rimanendo all'interno delle mura domestiche"*. Così facendo, nella scelta della misura i giudici non hanno valutato che attraverso i limiti e i divieti di comunicazione che possono integrare gli arresti domiciliari, ai sensi dell'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, sarebbero state garantite le esigenze cautelari con un minore sacrificio in termini di libertà personale per l'indagato.

In particolare, il divieto dell'utilizzo del telefono e dei mezzi informatici avrebbe eliminato i contatti con il mondo esterno e la possibilità di effettuare le operazioni bancarie per via telematica paventate nell'ordinanza genetica e richiamate implicitamente dal tribunale, realizzabili solo tramite una connessione remota (c.d. *home banking*).

In definitiva, la valutazione circa la inidoneità della custodia domestica sarebbe del tutto viziata, perché compiuta sulla base di un esame parziale e incompleto della attitudine della meno gravosa misura richiesta dall'indagato a garantire le esigenze cautelari connesse al pericolo di reiterazione di reati.

va

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è parzialmente fondato sulla base del quarto motivo, limitatamente alla scelta della misura, ed è inammissibile nel resto.

2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio come la doglianza, così come formulata nel ricorso, sia nuova e pertanto la sua proposizione non è consentita nel giudizio di legittimità.

Risulta dal testo del provvedimento impugnato (pagina 2 dell'ordinanza impugnata), e la circostanza non è stata contraddetta con contrarie allegazioni, che il ricorrente si era esclusivamente doluto del fatto che, avendo richiesto al pubblico ministero di essere interrogato, la sua istanza, in tal senso, era rimasta inevasa.

Si tratta, all'evidenza, di una censura diversa rispetto all'omessa motivazione di memorie difensive, che non risultano né depositate e neppure eluse, quanto agli obblighi motivazionali, dai giudici cautelari, atteso che il pubblico ministero non è obbligato ad assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, se non nei casi in cui tale obbligo sia espressamente previsto dalla legge processuale (come nel caso, ad esempio, previsto dal terzo comma dell'articolo 415-*bis* del codice di procedura penale).

3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e per aspecificità, avendo comunque il tribunale cautelare ampiamente motivato (da pagina 3 a pagina 13 dell'ordinanza impugnata) circa la sussistenza del *fumus commissi delicti* in ordine a tutti i reati oggetto della contestazione cautelare, né il ricorrente ha preso una specifica posizione rispetto alla logica, diffusa ed adeguata motivazione con la quale il giudice del riesame si è espresso sulla gravità indiziaria e sulla sussistenza, in particolare, del reato associativo (da pagina 5 a pagina 8 dell'ordinanza impugnata) nonché sul punto della decisione (pagina 6 dell'ordinanza impugnata) con la quale i giudici cautelari hanno motivatamente escluso che i fatti contestati fossero esclusivamente sussumibili nell'ambito del concorso di persone nel reato, ravvisandolo invece il delitto di associazione per delinquere.

4. Il terzo motivo deve ritenersi assorbito.

In tema di misure cautelari personali, le tre esigenze cautelari relative al pericolo di inquinamento delle prove, pericolo di fuga e di reiterazione del reato, non devono necessariamente concorrere, bastando anche l'esistenza di una sola di esse per fondare la misura (Sez. 3, n. 35973 del 03/03/2015, Quinag, Rv. 264811).

Da ciò consegue che, avendo il tribunale ampiamente motivato sul pericolo di *reiteratio criminis* (che costituisce parte della successiva doglianza e che perciò sarà di seguito vagliata), la censura deve ritenersi del tutto assorbita.

5. Il quarto motivo è inammissibile quanto alla doglianza relativa all'insussistenza del pericolo concreto ed attuale di reiterazione delittuosa, mentre è fondato, nei termini di seguito precisati, in tema di scelta della misura.

5.1. Quanto al pericolo di *reiteratio criminis*, il ricorrente fa leva su un preteso difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine al requisito dell'attualità del pericolo di ripetizione criminosa.

Il ricorrente evoca, a tale riguardo, un orientamento di legittimità in forza del quale, in tema di esigenze cautelari, l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede che il pericolo di commissione di altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale; non è quindi più sufficiente ritenere - in termini di certezza o di alta probabilità - che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è altresì necessario, anzitutto, prevedere - negli stessi termini di certezza o di alta probabilità - che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti (*ex multis*, Sez. 6, n. 24476 del 04/05/2016, Tramannoni, Rv. 266999; Sez. 6, n. 19006 del 19/04/2016, Cumbo, Rv. 266568; Sez. 2, n. 9908 del 03/03/2016, Foti, Rv. 267570; Sez. 3, n. 11372 del 10/11/2015, dep. 2016, Lori, Rv. 266481; Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K., Rv. 265653).

A questo orientamento si contrappone un diverso indirizzo sulla base del quale si afferma che, in tema di misure cautelari personali, il pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., deve essere non solo concreto - fondato cioè su elementi reali e non ipotetici - ma anche attuale, nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del *periculum libertatis* nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (*ex multis*, Sez. 5, n. 33004 del 03/05/2017, Cimieri, Rv. 271216; Sez. 6, n. 3043 del 27/11/2015, dep. 2016 Esposito, Rv. 265618; Sez. 2, n. 47891 del 07/09/2016, Vicini, Rv. 268366; Sez. 2, n. 18745 del 14/04/2016, Modica, Rv. 266749; Sez. 6, n. 44605 del 01/10/2015, De Lucia, Rv. 265350).

Questa Sezione, nel prendere posizione a favore del primo orientamento, ha affermato (Sez. 3, n. 50465 del 18/11/2016, Arbotti, non mass. sul punto) che le modifiche normative introdotte, per quanto qui interessa, dalla legge n. 47 del

2015 alla disposizione di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. richiedono un obbligo motivazionale aggiuntivo da parte dei giudici della cautela personale, sul tema che attiene al profilo dell'attualità delle esigenze cautelari (attualità ora immanente a tutte le esigenze cautelari codificate dalle lettere a), b) e c) dell'art. 274 cod. proc. pen.), sul rilievo che il requisito dell'attualità ha arricchito quello della concretezza già contenuto espressamente nella disposizione normativa, aggiungendosi ad esso; tale obbligo non è tuttavia inedito, giacché, da un lato, l'art. 292 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. già imponeva al giudice l'esposizione dei motivi per cui i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari assumessero rilevanza "tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato" e, dall'altro, alcune prassi applicative della giurisprudenza di legittimità già ritenevano siffatto requisito come elemento costitutivo implicito della fattispecie cautelare ex art. 274 comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 48469 del 27/10/2015, Padulo, in motiv.) sul presupposto che, in tema di esigenze cautelari ed in particolare di tutela della collettività, appare sempre più esplicita, nel testo dell'art. 274 lett. c) quale modificato dalla legge 8 agosto 1995 n. 332, la necessaria valutazione della personalità dell'indagato, riferita ad un parametro ispirato a criteri di concretezza, attualità e specificità a fondamento di una prognosi rigorosa di pericolosità come sembra rilevare anche l'uso della locuzione "sussiste concreto pericolo" in luogo di quella dotata di minore incisività "vi è il concreto pericolo" (Sez. 6, n. 3109 del 19/09/1995, Lorenzetti, Rv. 202558).

La Corte, in tempi non recenti, ha anche affermato che, in tema di misure cautelari, il giudice, nel sottoporre ad analisi il complesso degli elementi presenti in atti al fine di formulare la prognosi di pericolosità sociale a tutela dell'esigenza di cui alla lettera c) dell'art. 274 del codice di procedura penale - esigenza, tra quelle previste dal citato articolo, meno allineata ai postulati garantistici fondanti la Costituzione repubblicana - deve porre particolare attenzione ai dati riguardanti i precedenti penali del soggetto, stante l'alta significanza, a tale fine, della recidiva nel reato, e al tempo trascorso tra l'epoca di commissione del fatto o dei fatti in addebito e il momento di formulazione del giudizio di prognosi, specie quando gli atti non consentano di evidenziare, per tutto l'intervallo, rilievo negativo. Ne segue che, quando siffatto giudizio riguardi persona incensurata che abbia posto in essere la condotta ad essa addebitata, in epoca remota (...), l'analisi in questione non può limitarsi alla semplice ipotizzazione di ricaduta ma deve fondarsi su elementi concreti che rendano altamente probabile, cioè quasi certa, presentandone l'occasione, la ricaduta nel reato (Sez. 1, n. 4310 del 01/08/1995, Masi, Rv. 202197), risultando tale filone, invero minoritario, contrastato da quello secondo il quale il requisito della "concretezza", cui si richiama l'art. 274, lett. c), del vigente codice di procedura penale non si

identifica con quello di "attualità" del pericolo, derivante dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, ma dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto alla sola condizione necessaria è sufficiente che esistano elementi "concreti" (cioè non meramente congetturali) sulla base dei quali possa affermarsi che il soggetto inquisito possa facilmente, verificandosene la occasione, commettere reati rientranti fra quelli contemplati dalla suddetta norma processuale (Sez. 1, n. 4631 del 18/12/1990, dep. 01/02/1991, Cuzzola, Rv. 186584; Sez. 1, n. 10347 del 20/01/2004, Catanzaro, Rv. 227227; Sez. 6, n. 28618 del 05/04/2013, Vignali, Rv. 255857; Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Lorenzini, Rv. 260143).

Nondimeno la giurisprudenza di legittimità non ha mancato opportunamente di segnalare, sfruttando il tramite interpretativo enunciato dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen. che, in tema di misure cautelari, lo specifico riferimento dell'art. 292, comma secondo, lett. c), cod. proc. pen. alla valutazione del "tempo trascorso dalla commissione del reato", implica che la pregnanza del pericolo di recidiva si "attualizza" in proporzione diretta con il "tempus commissi delicti", in quanto alla maggior distanza temporale dei fatti corrisponde, di regola, un proporzionale affievolimento delle esigenze di cautela (Sez. 6, n. 20112 del 26/02/2013, Strassil, Rv. 255725), affievolimento dei *pericula* già affermato, in siffatti casi, dal *dictum* delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 40538 del 24/9/2009, Lattanzi, Rv. 244377).

La modifica normativa, rendendo pertanto esplicito un principio già teorizzato dalla giurisprudenza di legittimità, richiede che la cautela specialpreventiva sia necessariamente agganciata ai requisiti di concretezza, attualità e specificità, enunciando una parallela regola di esclusione, in forma di divieto a carattere relativo, laddove stabilisce che "le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo del reato per cui si procede", con ciò escludendo infatti che la gravità del reato possa da sola sostenere i requisiti della concretezza e dell'attualità ed ammettendo invece che il criterio partecipi, unitamente agli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen., a delineare la fattispecie cautelare al completo degli elementi costitutivi richiesti per la sua integrazione.

Da ciò si è tratto argomento per sostenere che, con la riforma di cui alla legge n. 47 del 2015, il legislatore richiede che l'ordinanza applicativa o confermativa della misura contenga specifiche indicazioni anche in ordine all'attualità del pericolo (concreto), da ricavare dalla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati; occasioni, quindi, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 3, n. 48469 del 27/10/2015, cit., non mass.).

In altri termini, la natura del giudizio prognostico, che è affidato *in parte* ^{ma} ~~qua~~ al giudice della cautela penale, deve tenere conto che il requisito dell'attualità cautelare è stato oggetto di sorta di "interpretazione autentica di tipo sistematico" da parte del legislatore, in quanto sarebbe del tutto riduttiva la portata della riforma se siffatto elemento venisse confinato nell'ambito, pure decisivo, degli elementi interni della fattispecie cautelare di riferimento (art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.), omettendo di considerare che anche altre preesistenti disposizioni del sistema cautelare (art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.), collegate tra loro, partecipano necessariamente alla definizione dell'attualità cautelare, quantomeno con riferimento alle regole di giudizio applicabili ordinariamente, restando ancora fuori sistema, sia pure con i correttivi declinati dalle sentenze di incostituzionalità dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., il regime cautelare speciale retto dalle presunzioni assolute o relative che, in quanto tali, impediscono al ragionamento probatorio cautelare di svilupparsi secondo i criteri ordinari, nutrendosi di regole diverse.

Deriva che, in via ordinaria, il requisito dell'attualità cautelare esige che i fatti posti a fondamento del provvedimento limitativo della libertà personale siano recenti (principio in massima parte già enunciato dall'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.) e rappresentino, quindi, la conseguenza di una personalità delinquenziale non remota e al tempo stesso capace di innescare in qualsiasi momento la ripetizione criminosa nominata e/o specifica secondo le modalità richieste dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., fermo restando che l'attualità del pericolo deve essere ravvisata, affinché si possa predicare che il pericolo "sussiste", quando risulti dagli atti che siano state accertate *medio tempore* (ossia nel lasso di tempo intercorrente tra il commesso reato e la formulazione del giudizio prognostico sull'attualità del pericolo) manifestazioni concrete di pericolosità sociale, che la misura stessa dovrebbe per il futuro fronteggiare, oppure quando vi siano evidenze processuali indicative del fatto che la condotta criminosa sia facilmente reiterabile potendo con alta probabilità logica insorgere occasioni di ripetizione criminosa probabili nel loro prossimo verificarsi.

5.2. Ciò posto, il giudizio prognostico formulato dal tribunale del riesame è stato fondato sulla circostanza che il concreto e attuale pericolo di reiterazione criminosa fosse desumibile dalle modalità con cui erano state realizzate le condotte contestate, che avevano destato un profondo allarme sociale, alla luce soprattutto dell'impiego dello strumento associativo e della mastodontica mole di reati-scopo realizzati, nonché dalla personalità dell'indagato, vero artefice dell'intera organizzazione criminale, della cui spiccata pericolosità sociale non si potevano pertanto nutrire dubbi.

Nel pervenire a tale conclusione, i Giudici cautelari hanno fatto leva, in aggiunta alle predette circostanze, su elementi specifici tratti dalle evidenze processuali disponibili, ritenendo rilevante, a tale proposito, sia l'esistenza di un collaudato meccanismo operativo, sia l'esperienza maturata dal ricorrente negli anni in forza della realizzazione di tali e radicate pratiche delittuose e sia la presenza di numerosi contatti sul territorio nazionale, cosicché il Collegio cautelare ha ritenuto, con logica ed adeguata motivazione, che tutto ciò comportasse una prognosi concreta e attuale di recidiva, soprattutto alla luce del fatto che i delitti contestati non rivestivano natura meramente occasionale, ma erano caratterizzati da una spiccata professionalità delinquenziale del suo autore, tant'è che gli illeciti avevano costituito vere e proprie fonti di reddito, attuali o future, per l'agente, desumendosi da ciò, con tutta evidenza, sia l'accentuata propensione, nel senso dell'abitualità, alla commissione di delitti e sia un sistema di vita improntato a fare esclusivo affidamento sui proventi dei reati, circostanze ampiamente idonee per la formulazione di un giudizio prognostico fondato anche sulla attualità del pericolo, essendo motivato il timore, in forza della professionalità delinquenziale acquisita, dell'insorgenza di occasioni di ripetizione criminosa probabili nel loro prossimo verificarsi e fronteggiabili solo con il ricorso a misure limitative della libertà personale.

5.3. Quanto invece all'aspetto concernente la scelta della misura, il Tribunale cautelare ha affermato che l'unica misura in concreto idonea ed adeguata a farvi fronte appare quella della custodia in carcere, dovendosi optare necessariamente per una misura custodiale, per limitare il più possibile la libertà di movimento dell'indagato.

Nell'esprimere il predetto convincimento, il Collegio cautelare ha ritenuto che la misura degli arresti domiciliari fosse inadeguata sia perché la stessa implica, nella sua natura prescrittiva, una felice sinergia fra la coercizione e un elevato livello di autodisciplina, del quale non può darsi credito al prevenuto, sia perché nel caso in esame non esclude la concreta possibilità che il Ruggeneri reiteri condotte delittuose simili a quelle per cui si procede, che ben possono essere congegnate e realizzate rimanendo all'interno delle mura domestiche.

Si tratta di una motivazione prevalentemente, se non esclusivamente, assertiva, come fondatamente lamenta il ricorrente, mancando ogni aggancio motivazionale sulla prognosi di inadempimento da parte del ricorrente circa gli obblighi connessi all'esecuzione della misura e agli altri obblighi accessori che il giudice può in proposito impartire.

Al riguardo, va ricordato che, fatti salvi i casi in cui vigono le presunzioni cautelari, il giudizio prognostico – sull'inadeguatezza degli arresti domiciliari, sia pure corredati da cautele accessorie, a salvaguardare i *pericula libertatis* – deve essere formulato sulla base di elementi specifici, ossia non congetturali,

meramente assertivi o astratti, desumibili dalle evidenze processuali disponibili e sulla cui base fondare il giudizio di inidoneità del luogo degli arresti a salvaguardare le esigenze cautelari del caso concreto e/o a ritenere che sia possibile prevedere che l'indagato, sottraendosi all'osservanza dell'obbligo di non allontanarsi dal domicilio e contravvenendo alle eventuali cautele accessorie aggiuntive, ponga ulteriormente in pericolo o leda gli interessi sulla base dei quali la restrizione della libertà personale è stata disposta ed il suo sacrificio reso indispensabile in attesa della definizione del procedimento o della cessazione dei *pericula*.

Al difetto di motivazione sul punto dovrà quindi porre riparo il giudice del rinvio che si atterrà al principio di diritto in precedenza enunciato.

Nel resto, assorbito il terzo motivo, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata limitatamente alla scelta della misura e rinvia per nuovo esame sul punto al tribunale di Catanzaro, Sezione riesame.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 24/04/2018

Il Consigliere estensore

Vito Di Nicola

Vito Di Nicola

Il Presidente

Aldo Cavallo

Aldo Cavallo
